



COMUNE  
DI CERVIA

Proposta n. 149 del 14/04/2022

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 del 14/04/2022

### DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEL DECORO URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE TURISTICA 2022

#### IL SINDACO

**Premesso** che, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco può adottare secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come novellato dall'art. 8 comma 1 del citato D.L. n.14/2017, Ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, *"...in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ..."*;

**Visti**, altresì, l'art. 9 (*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*) del summenzionato D.L. 20/01/2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall'art. 21 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché l'art. 10 (*Divieto di accesso*) del medesimo Decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di protezione personale preordinate alla tutela dell'accessibilità e della fruibilità di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della salvaguardia del decoro urbano;

**Atteso** che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico (prioritario) dell'Amministrazione Comunale;

**Valutato** che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini, di difficile raggiungimento e contrasto con i normali strumenti normativi vigenti, vista la grande rapidità di mutazione ed evoluzione dei fenomeni in oggetto;

**Considerata** la vocazione turistica del territorio, dei centri delle località ed in generale del territorio comunale di Cervia;

**Considerato** che, con sempre maggior frequenza, si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come l'abbandono per terra di carte, lattine, bottiglie, uso improprio degli spazi pubblici, schiamazzi, circolazione - soprattutto nel Centro di Milano Marittima e nei centri delle località - in costume da bagno o a torso nudo; partecipazione in gruppi ad addii al celibato/nubilato creando schiamazzi, indossando o maneggiando oggetti volgari e lesivi della pubblica decenza;

**Considerato** che il consumo itinerante nella pubblica via di bevande alcoliche in contenitori di vetro, favorisce l'abbandono di tali contenitori per la strada ed anche in contesti di forte assembramento quali sono i centri commerciali naturali all'aperto e gli assi commerciali di Cervia nonché, in generale, l'intero territorio comunale;

**Valutato** utile - al fine del contrasto della vendita irregolare, nonché della tutela dell'igiene - fornire strumenti agli esercenti per allontanare venditori, vietandone l'accesso alle aree deputate alla somministrazione e consumo di alimenti e bevande, in quanto i venditori pongono in vendita - spesso ponendoli sui tavoli od in prossimità di cibi e bevande - fiori od altra oggettistica di dubbia provenienza e senza nessuna garanzia d'igiene. Inoltre, sono sempre maggiori le segnalazioni relative a comportamenti di grande insistenza nell'atto di porli in vendita, creando disagio nelle persone riceventi;

**Considerato** che questi venditori abusivi pongono in vendita prodotti che sono propedeutici alla creazione di disturbo alla quiete pubblica, quali ad esempio megafoni portatili;

**Ritenuto** opportuno, inoltre, prevedere il divieto, oltre che di vendita, anche di acquisto da parte del pubblico di fiori od altra oggettistica, in quanto l'acquisto alimenta ed è ragione stessa della presenza del fenomeno sopra richiamato;

**Ritenuto** che tali situazioni e comportamenti degenerativi del decoro urbano possano configurarsi in particolare negli spazi ed aree pubbliche in occasione del periodo estivo, che è di norma il periodo di maggiore afflusso turistico;

**Considerate** in proposito le segnalazioni pervenute da parte di cittadini e turisti anche negli anni precedenti che lamentano situazioni che compromettono la normale vivibilità;

**Dato atto** che la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico prodotto da dispositivi portatili è regolata da specifica Ordinanza;

**Dato atto** che l'Amministrazione intende procedere all'adozione di norme regolamentari finalizzate al contrasto di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ai sensi dell'art. 50 comma 7-ter del TUEL, nonché a modifiche e integrazioni, in particolare, del Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3, del summenzionato D. L. 20/01/2017, n. 14, come modificato dalla Legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48 e, da ultimo, dall'art. 21 comma 1 lett. a) e b), D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (c.d. Decreto Salvini), convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, corredate da un efficace sistema sanzionatorio;

**Valutato** che dette modifiche regolamentari necessitano di tempi incompatibili con un tempestivo intervento diretto ad incidere efficacemente e celermente sui fenomeni descritti soprattutto nel periodo estivo per cui si intende adottare disposizioni contingibili ed urgenti nella forma dell'Ordinanza;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

**Visto** l' art. 50 quinto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

## **ORDINA**

### **Articolo 1 - Tutela dell'igiene e del decoro nel territorio comunale**

In tutto il territorio comunale è vietato:

- a) circolare esclusivamente in costume da bagno e a torso nudo;
- b) effettuare mestieri girovaghi in genere (musicanti, esibizioni estemporanee, cartomanti, ecc...), se non nell'ambito di manifestazioni o comunque dietro espressa comunicazione all'Amministrazione Comunale. I musicanti, dopo aver presentato la relativa comunicazione, dovranno effettuare l'esibizione esclusivamente in forma acustica e senza amplificazione e, comunque, mai in concomitanza con altri eventi o cerimonie nelle vicinanze per i quali si possono

produrre conflitti acustici;

c) ogni forma di accattonaggio;

d) in luogo pubblico partecipare ad addii al celibato/nubilato o altre occasioni di festeggiamento compiendo atti o tenendo comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il pubblico decoro, utilizzare petardi o altri artifici esplodenti, provocando schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica utilizzando fischiotti, megafoni, trombette o altri oggetti atti a creare rumore o suoni, indossare o maneggiare accessori volgari e lesivi della pubblica decenza;

e) distribuire nella pubblica via volantini o materiale promozionale, se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

f) effettuare balli organizzati abusivi;

g) gli esercenti di pubblici esercizi, attività ricettive, attività commerciali ed artigianali che svolgono attività di somministrazione anche non assistita, sono invitati a sensibilizzare i propri clienti sul rispetto dei divieti di cui ai punti a), d), e, f) del comma 1 anche con la predisposizione di cartelli al pubblico e, qualora si ravvisasse la necessità, a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine comportamenti difforni.

## **Articolo 2 - Contrasto alla vendita abusiva nel territorio - tutela dell'igiene e contrasto all'abbandono di contenitori in vetro - attività di prevenzione e sicurezza**

In tutto il territorio comunale è vietato:

1) l'acquisto di fiori, prodotti, oggettistica varia presso soggetti non autorizzati;

2) la vendita itinerante di prodotti floreali, oggettistica varia anche di modico valore;

3) da parte degli esercenti, far accedere alla zona di somministrazione e consumo di alimenti e bevande dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali, venditori di beni e servizi abusivi o non conformi alle normative;

4) l'abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie e, più in generale, di contenitori in vetro;

5) L'Amministrazione Comunale può stipulare protocolli d'intesa o accordi con singoli o associati esercenti di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo o stabilimenti balneari, in relazione ad attività che comportino un notevole afflusso di pubblico, al fine di consentire al personale di sicurezza di dette attività di vigilare anche su aree pubbliche individuate e limitrofe all'attività.

## **Articolo 3 - Sanzioni**

1) Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente Ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal "Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative per violazioni a Regolamenti e Ordinanze comunali" o a norme specifiche se prevalenti:

- le violazioni previste all'articolo 1, comma 1, lett. a), d), e) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 150,00;

- la violazione prevista all'articolo 1, comma 1, lett. b), c) e f) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 500,00;

- le violazioni previste all'articolo 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 150,00;

2) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Deliberazione di Giunta n. 134 del 07/07/2015, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni riferite:

- all'articolo 1, comma 1, lett. a), d), e) è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di €. 50,00 che corrisponde al minimo previsto dalla sanzione;

- all'articolo 1, comma 1, lett. b), c), f), è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di €. 400,00.

## **Articolo 4 - Sanzioni accessorie**

1) Per le violazioni all'articolo 1 comma 1 lett. b), c), d), e) si applica la sanzione accessoria della confisca degli strumenti utilizzati, per commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L.

689/1981.

A tal fine gli addetti al controllo all'atto dell'accertamento della violazione, procedono al sequestro amministrativo cautelare.

## DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia valida **dal 15 aprile 2022 al 15 ottobre 2022;**
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cervia e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna e alle associazioni di categoria.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*